

**CASSA DI RISPARMIO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.**

Policy in Materia di Conflitto d'Interesse

**(ambito prestazione dei servizi di
investimento e prodotti assicurativi)**

Approvata dal CDA nella seduta del 9 Dicembre 2025

INDICE

1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO
 2. DEFINIZIONI
 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 4. GESTIONE DEL DOCUMENTO E DESTINATARI
 5. AMBITO DI APPLICAZIONE
 6. IL CONFLITTO DI INTERESSE
 - 6.1. PREVENZIONE
 - 6.2. GESTIONE
 - 6.2.1. MISURE SUPPLEMENTARI IN RELAZIONE ALLA RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E ALLE COMUNICAZIONI DI MARKETING
 - 6.2.2. CONSULENZA, DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO DI STRUMENTI PROPRI
 - 6.3. REGISTRO
- ALLEGATI

1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di seguito BCSM) con il Regolamento n. 2024-05 recepisce la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la MiFID II) e il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito il Regolamento Delegato).

La normativa prevede che le imprese di investimento siano tenute a mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Nello specifico, la disciplina prevede che le imprese di investimento debbano definire e attuare politiche sui conflitti di interesse, formulate per iscritto e adeguate alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta, volte a tutelare il migliore interesse dei clienti dell'impresa, con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle politiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le imprese di investimento sono tenute a informare preventivamente il cliente dei conflitti di interesse che possano incidere negativamente sugli interessi degli stessi, specificandone la natura generale e/o la fonte, nonché le misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Posto quanto sopra, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito CRSM) si impegna ad adottare ogni misura e strumento idonei per assicurare l'onesto, equo e professionale sviluppo della propria attività e il perseguimento dei propri obiettivi di business; identificando e prevenendo, in particolare, qualsivoglia conflitto di interesse che potrebbe sorgere tra CRSM - inclusi i consiglieri, i dirigenti, i dipendenti gli agenti collegati e tutte le persone direttamente o indirettamente connesse - e i clienti, o tra i clienti stessi, al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento, servizio accessorio o assicurativo, o di una combinazione di tali servizi.

A tal fine, CRSM si è impegnata a elaborare la presente Policy; adeguata alle dimensioni e all'organizzazione di CRSM stessa, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. L'obiettivo ultimo della presente Policy è quello di rafforzare i presidi interni di CRSM, individuando, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento, ai servizi assicurativi e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto di CRSM, le circostanze che generano un conflitto di interesse, anche solo potenziale, lesivo degli interessi di uno o più clienti; nonché quello di definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire o mitigare tali conflitti.

2. DEFINIZIONI

Per le definizioni si rimanda al Glossario e alla normativa vigente.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le linee guida contenute nella presente Policy sono da considerarsi congiuntamente ad altre norme emanate da CRSM in ottemperanza della normativa concernente sia la prestazione dei servizi di investimento e/o servizi accessori o distribuzione di prodotti assicurativi, sia le altre disposizioni di carattere generale. In particolare, esse si aggiungono, in via esemplificativa, alle regole di comportamento applicabili al personale dipendente e/o a collaboratori ad altro titolo, in virtù della normativa vigente, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento ai quali CRSM ha aderito o che ha adottato internamente.

4. GESTIONE DEL DOCUMENTO E DESTINATARI

La presente Policy e i suoi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione di CRSM. Il testo viene aggiornato con cadenza almeno annuale o, se necessario, ogni volta che intervengono modifiche alla normativa di riferimento, all'operatività, ai servizi di investimento offerti o agli strumenti finanziari proposti, qualora tali cambiamenti comportino, o possano comportare, conflitti di interesse non precedentemente individuati. Il presente documento viene diffuso a tutto il personale di CRSM.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di dare attuazione alle disposizioni normative in materia di conflitti di interesse, descrivendo le misure adottate da CRSM per prevenire e gestire le situazioni che possono generare conflitti di interesse nell'ambito della prestazione di servizi di investimento, servizi accessori e servizi assicurativi alla clientela, anche quando offerti in forma abbinata.

CRSM, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei propri clienti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere ai predetti sia evitato, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Tale **comunicazione** (c.d. *disclosure*) è resa tramite supporto durevole e deve avere un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. In particolare, la comunicazione:

- a) indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate da CRSM per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente;
- b) comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, che spiega in modo sufficientemente dettagliato:
 - la natura generale e/o le fonti dei conflitti di interesse;
 - i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
 - le azioni intraprese per prevenirli, gestirli o mitigarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Quanto sopra premesso, CRSM rende la comunicazione alla clientela:

- a) inserendo, all'interno dell'informativa precontrattuale, messa a disposizione del cliente **preliminarmente** alla stipula del contratto, ovvero in allegato alla stessa, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse;
- b) in forma scritta su supporto durevole, preliminarmente all'esecuzione di ogni operazione che possa generare un conflitto di interessi, come da Mappatura allegata.

Si precisa che la tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

CRSM acquisisce una firma del cliente per presa visione e accettazione del contenuto della comunicazione mediante apposita:

- a) sottoscrizione in calce al contratto;
- b) sottoscrizione ovvero accettazione resa sul supporto durevole che reca la comunicazione preliminare all'esecuzione dell'operazione.

6. IL CONFLITTO DI INTERESSE

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti di interesse, CRSM identifica tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato a causa del perseguimento, da parte di CRSM, di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legato a un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio da parte di CRSM, di un soggetto rilevante o di una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa.

Rappresenta potenziale conflitto d'interesse ogni situazione nella quale vi sia la prestazione di servizi di investimento, servizi accessori, o attività d'investimento, o di una combinazione degli stessi, per lo meno nelle situazioni in cui CRSM, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa:

- possa **realizzare un guadagno** finanziario o **evitare una perdita** finanziaria a spese del cliente;
- abbia un **interesse distinto** rispetto a quello del cliente nel risultato del servizio prestato;
- percepisca **incentivi finanziari o di altra natura**, potenzialmente idonei a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti, rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolga la **stessa attività del cliente**;
- ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un **incentivo** in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

La valutazione circa il possibile conflitto di interesse, si articola su tre livelli:

- il **primo livello** si riferisce alla potenzialità del pregiudizio. CRSM si impegna a verificare, infatti, al momento della prestazione del servizio, se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti. Trattasi di valutazione *ex-ante*, diretta a verificare l'entità del possibile danno per l'investitore;
- il **secondo livello** riguarda il perimetro entro il quale effettuare la suddetta verifica, ovvero i servizi di investimento effettivamente prestati dall'impresa;
- il **terzo livello** attiene alle individuazioni delle effettive tipologie di conflitto di interesse.

CRSM, tenendo conto dei criteri e dei livelli di valutazione sopra indicati, individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- **tipologia di servizio** di investimento o attività assicurativa prestati;
- **tipologia di strumento** finanziario oggetto del servizio;
- **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento o il servizio accessorio oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalle regole interne;
- **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento.

CRSM, sulla base dei criteri sopra riportati, ha identificato e riportato nella Mappatura di cui all'allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse, le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la stessa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con CRSM e i propri clienti, ovvero tra clienti stessi, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di questi ultimi, comprese le loro preferenze di sostenibilità. La Mappatura elenca tutte le tipologie di servizi di investimento, i servizi accessori e i servizi dell'attività assicurativa in relazione ai quali potrebbe sorgere un potenziale conflitto di interesse. Qualora non esistano opportuni fattori di mitigazione, la Mappatura riporta, altresì, le modalità di gestione dei conflitti di

interesse che dovessero verificarsi ed essere rilevati all'interno del Registro di cui al punto 6.3 della presente Policy.

In aggiunta a quanto sopra, CRSM inoltre, garantisce l'adozione di misure adeguate a prevenire e gestire i conflitti di interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi, o connessi alle politiche e prassi di remunerazione dei soggetti rilevanti.

Con riguardo alle politiche e prassi di remunerazione, CRSM garantisce, nei confronti dei soggetti rilevanti, delle strutture retributive e delle metodologie di valutazione delle loro prestazioni, compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

La retribuzione e gli analoghi incentivi di cui godono tali soggetti, non determinano per CRSM conflitti di interesse che possano indurre gli stessi a favorire i propri interessi o gli interessi di CRSM, a potenziale discapito di quelli dei clienti. In particolare, CRSM non incentiva il personale a raccomandare ai clienti un determinato strumento finanziario, se ne può essere offerto uno differente, più adatto alle loro esigenze.

6.1 PREVENZIONE

CRSM adotta misure volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano potenzialmente un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività di CRSM e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

CRSM, al fine di garantire il grado di indipendenza richiesto dalla normativa in materia di conflitti di interesse:

- a) pone in essere procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) vigila sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c) elimina ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- d) adotta misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
- e) predispone misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

6.2 GESTIONE

Si illustrano, nel seguito, le politiche di gestione dei conflitti di interesse adottate da CRSM, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente.

In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati, sono stati considerati i seguenti fattori:

- **rilevanza del rischio** di ledere gli interessi della clientela;
- **costo aziendale** delle soluzioni organizzative definite;
- **dimensione e complessità** dell'attività svolta da CRSM.

Tra le misure di gestione dei conflitti di interesse si segnalano i **documenti di regolamentazione interna**, i quali contengono regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, delle strategie e delle procedure interne adottate da CRSM (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Codice Etico, Policy sulle Remunerazioni, Policy Incentivi, Regolamento della Struttura organizzativa, Policy Sicurezza Logica etc.).

6.2.1 MISURE SUPPLEMENTARI IN RELAZIONE ALLA RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E ALLE COMUNICAZIONI DI MARKETING

CRSM, qualora produca o disponga la produzione di una ricerca in materia di investimenti o di una comunicazione di marketing che sia destinata ad essere diffusa o sarà probabilmente diffusa successivamente ai suoi clienti o al pubblico sotto la sua responsabilità, assicura che dette attività siano svolte con un grado di indipendenza adeguato alle sue dimensioni, al complesso delle attività svolte dalla stessa e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

Non rientrano all'interno delle comunicazioni di marketing ai fini del presente paragrafo:

- a) le informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti, che non soddisfino le condizioni necessarie per poter essere definite ricerca in materia di investimenti;
- b) le mere raccomandazioni di marketing.

6.2.2 CONSULENZA, DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO DI STRUMENTI PROPRI

CRSM individua e gestisce i conflitti di interesse che insorgono nell'ambito della prestazione di servizi di investimento, o di servizi assicurativi, a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, qualora riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione.

CRSM, qualora collochi strumenti finanziari di propria emissione presso i suoi stessi clienti, gestisce i potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a questo tipo di attività, applicando disposizioni chiare ed efficaci. Tali disposizioni includono l'ipotesi di astenersi dallo svolgere l'attività, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per i clienti. Qualora sia necessario fornire la comunicazione dei conflitti di interesse ai sensi del capitolo 5 della presente Policy, CRSM indica la natura e la fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività e fornisce dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche, al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti.

6.3 REGISTRO

CRSM ha istituito un registro dei conflitti di interesse (di seguito il Registro) nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento, servizi accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa, o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere, un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.

In particolare, il Registro contiene le seguenti informazioni:

- **nominativo del cliente e l'identificativo** del *dossier* titoli di riferimento interessato dall'operazione;
- **numero d'ordine dell'operazione**;
- **data e ora** dell'operazione;
- **descrizione** dell'operazione che ha dato origine al conflitto comprensiva di quantità, prezzo e controvalore;
- **dati relativi allo strumento finanziario** oggetto dell'operazione;
- **nominativo dell'operatore** che ha ricevuto l'ordine e l'identificativo del relativo terminale.

Il Registro in oggetto costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.
L'U.O. Compliance effettua controlli sulla tenuta di tale Registro.

ALLEGATI

Mappatura dei conflitti di interesse